

Giovedì 12 dicembre 2013

P7\_TA(2013)0587

## Conti di pagamento \*\*\*I

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))** <sup>(1)</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/81)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (\*)

alla proposta della Commissione

### DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. Eliminare gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è essenziale per il suo completamento. L'azione *dell'Unione* in relazione al mercato interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di servizi di pagamento, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte.
- (2) Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE <sup>(2)</sup> («direttiva sui pagamenti») [...] ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento.

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0398/2013).

(\*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Giovedì 12 dicembre 2013

Queste misure hanno notevolmente facilitato l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l'onere amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento.

- (2 bis) **Il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un'economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento. Visto che i prestatori di servizi di pagamento, agendo in funzione delle logiche di mercato, tendono a focalizzarsi sui clienti più allettanti dal punto di vista commerciale, lasciando i consumatori vulnerabili effettivamente privi della stessa scelta di prodotti, la nuova legislazione in materia deve rientrare nell'ambito di una strategia economica intelligente per l'Unione.**
- (3) Tuttavia, **come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base** <sup>(1)</sup>, si deve fare di più per migliorare e sviluppare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio. **Tali sviluppi devono andare di pari passo con l'opera tesa a garantire che il settore finanziario sia al servizio delle imprese e dei consumatori. Attualmente**, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato. **Deve essere affrontato il problema delle discrepanze nella qualità dei prodotti e del basso livello di concorrenza nei servizi bancari al dettaglio e devono essere garantiti standard elevati di qualità.**
- (4) Le condizioni vigenti del mercato interno possono dissuadere i prestatori di servizi di pagamento dall'esercitare il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell'Unione, a causa delle difficoltà nell'attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati richiede spesso ingenti investimenti, che sono giustificati soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Questi fattori frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto transfrontaliero.
- (5) Inoltre, considerevoli ostacoli al completamento del mercato interno nel settore dei conti di pagamento potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali. Divergenti sono le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento. Per quanto riguarda il trasferimento, la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello dell'Unione ha portato a pratiche e misure divergenti a livello nazionale. Queste differenze sono ancora più nette per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono misure a livello dell'Unione, neanche di natura autoregolamentare. Se queste differenze si accentuassero in futuro, data la tendenza delle banche ad adeguare le loro pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell'attività transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che renderebbe meno attraente l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero. Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli che i consumatori devono superare per aprire un conto di pagamento all'estero. I criteri severi di ammissibilità attualmente applicati possono impedire ai cittadini dell'Unione di muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea. Garantire a tutti i consumatori l'accesso ad un conto di pagamento ne consentirà la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di usufruire dei benefici del mercato interno.
- (6) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti non aprono un conto o perché è negata loro la possibilità o perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda potenziale di conto di pagamento non è pienamente sfruttata nell'Unione. Una più ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe ulteriormente i prestatori di servizi di pagamento a entrare in nuovi mercati. Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di accedere al conto di pagamento è il mezzo necessario per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di beneficiare dei benefici generati dal mercato interno.

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0293.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (7) La trasparenza e la comparabilità delle spese sono state regolamentate da un'iniziativa di autoregolamentazione avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui relativi orientamenti non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di trasferimento del conto bancario, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un meccanismo modello di trasferimento del conto bancario offerto dai prestatori di servizi di pagamento situati nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, *tali principi comuni* sono stati applicati in modo non uniforme nell'Unione, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto bancario a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l'accesso al conto di pagamento di base, [...] la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione [...] <sup>(1)</sup> ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. Ad oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali della raccomandazione.
- (8) ***Per consentire una mobilità finanziaria efficace e senza problemi nel lungo termine***, è essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Queste misure consentiranno di incentivare l'entrata sul mercato interno dei prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l'allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'Unione, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto di base, consentiranno ai cittadini dell'Unione di circolare, di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di beneficiare pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio e di contribuire alla crescita del commercio elettronico e all'ulteriore sviluppo del mercato interno.
- (8 bis) ***È inoltre indispensabile garantire che la presente direttiva non ostacoli l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni anno si rendono disponibili nuove tecnologie, che potrebbero rendere obsoleto l'attuale modello dei conti di pagamento. In particolare, è opportuno incoraggiare i servizi bancari mediante dispositivi mobili, i servizi «peer-to-peer» e le carte di pagamento prepagate come alternative ai servizi bancari tradizionali.***
- (9) La presente direttiva si applica ai conti di pagamento detenuti dai consumatori. Di conseguenza, i conti detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, sono esclusi dal suo ambito di applicazione. Inoltre, la presente direttiva non riguarda i conti di risparmio, che possono prevedere funzioni di pagamento più limitate. ***Inoltre, la presente direttiva non riguarda le carte di credito, che non sono essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi relativi al rafforzamento dell'inclusione finanziaria e del funzionamento del mercato interno.***
- (10) Le definizioni contenute nella presente direttiva sono in linea con quelle contenute in altri atti legislativi dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 <sup>(2)</sup>.
- (11) È essenziale che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere con cognizione di causa il conto più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile quando i prestatori di servizi di pagamento usano una terminologia diversa per i medesimi servizi ■ e forniscono informazioni in formati diversi. La terminologia standardizzata, assieme a informazioni mirate sulle spese relative ai servizi ■ più rappresentativi ***collegati ai conti di pagamento***, fornite in un formato uniforme possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese.

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.

<sup>(2)</sup> GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (12) I consumatori trarrebbero il massimo beneficio da informazioni **quanto più** concise, **standardizzate** e facilmente confrontabili tra i diversi prestatori di servizi di pagamento. Gli strumenti messi a disposizione dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento **dovrebbero essere molteplici ed è opportuno condurre test sui consumatori. In questa fase**, la terminologia relativa alle spese deve essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di **favorirne una rapida attuazione**.
- (13) È opportuno che la terminologia relativa alle spese sia stabilita dalle autorità nazionali competenti, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. ■ Ove possibile, occorre che la terminologia relativa alle spese sia standardizzata a livello *dell'Unione*, in modo da consentire il confronto in tutta l'Unione. È necessario che l'*Autorità europea di vigilanza* (Autorità bancaria europea) («ABE») emani orientamenti per aiutare gli Stati membri a determinare i servizi di pagamento **che sono più comunemente utilizzati e che comportano i costi più elevati per i consumatori** a livello nazionale. **Per conseguire l'applicazione effettiva della terminologia standardizzata, le definizioni devono essere sufficientemente ampie.**
- (14) Una volta che le autorità nazionali competenti avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi **collegati ai conti di pagamento** a livello nazionale con i relativi termini e definizioni, occorre che la Commissione li riesami per individuare, mediante atti delegati, i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre termini ■ standardizzati a livello *dell'Unione*.
- (15) Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato *interno* le spese relative al conto di pagamento, occorre che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un **esauriente documento informativo sulle spese che illustri le spese per tutti i servizi collegati al conto di pagamento figuranti nell'elenco dei servizi più rappresentativi e qualsiasi altra spesa che può essere applicata al conto. Nel documento informativo sulle spese devono essere utilizzati i termini e le definizioni standardizzati stabiliti a livello di Unione, se del caso.** Questa misura contribuirebbe anche a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. ■ Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, occorre mettere loro a disposizione un glossario **chiaro, non tecnico e privo di ambiguità** contenente almeno la spiegazione ■ dei servizi **collegati al conto di pagamento, nonché le relative definizioni e spiegazioni.** I glossari devono servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. Occorre anche introdurre l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di informare il consumatore, **gratuitamente e almeno** a cadenza **annuale**, di tutte le spese **e interessi applicati** sul suo conto. Le informazioni ex-post devono essere fornite in un apposito riepilogo, che presenti il quadro completo **degli interessi maturati**, delle spese sostenute **come pure dei preavvisi e delle modifiche alle spese o ai tassi d'interesse.** Al consumatore **andrebbero fornite le informazioni necessarie** per capire a cosa si riferisce la spesa **e gli interessi** e valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore. ■
- (16) Per soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al conto di pagamento siano precise, chiare e comparabili. È **pertanto** necessario **che l'ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato** per il documento informativo sulle spese, per il riepilogo delle spese **e per i simboli comuni**, al fine di assicurare che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. ■ Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese devono essere chiaramente distinguibili da altre comunicazioni. ■
- (17) Per assicurare [...] l'uso uniforme della terminologia di livello *unionale* applicabile in tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri impongano ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di usare la terminologia di livello *unionale* applicabile assieme alla terminologia standardizzata nazionale, individuata nell'elenco provvisorio per le comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese. È **opportuno che i prestatori di servizi di pagamento possano usare i marchi commerciali** nel documento informativo sulle spese o nel riepilogo delle spese **per designare i loro servizi o conti di pagamento, purché si tratti di un'aggiunta alla terminologia standardizzata e sia una designazione secondaria dei servizi o del conto offerti.**

Giovedì 12 dicembre 2013

- (18) I siti internet **indipendenti** di confronto sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. **Tali siti internet** possono consentire un giusto equilibrio tra l'esigenza di informazioni chiare e concise e l'esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti, se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. Possono anche ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere informazioni separatamente dai prestatori di servizi di pagamento. **È di fondamentale importanza che le informazioni fornite su tali siti internet siano affidabili, imparziali e trasparenti e che i consumatori siano informati della loro disponibilità. A tale proposito, occorre che le autorità competenti informino attivamente i cittadini dell'esistenza di tali siti internet.**
- (19) Per ottenere informazioni imparziali sulle spese **addebitate e sui tassi d'interesse applicati ai conti di pagamento**, i consumatori devono poter accedere a siti internet di confronto **pubblicamente accessibili e indipendenti** dai prestatori di servizi di pagamento. È pertanto necessario che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso **gratuito** ad almeno un sito internet **pubblicamente accessibile e indipendente** nel rispettivo territorio. Tali siti internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti, **o per loro conto**, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati accreditati. **Per rafforzare la fiducia dei consumatori sugli ulteriori siti internet disponibili**, occorre che gli Stati membri istituiscano un sistema di accreditamento volontario che consenta agli operatori privati di siti internet di confronto di chiedere l'accreditamento sulla base di specifici criteri di qualità. Qualora non vi sia alcun sito internet privato accreditato, deve esistere almeno un sito internet gestito da un'autorità competente, **o per suo conto**, o da un'altra autorità pubblica. I siti internet di confronto gestiti da autorità competenti o da altre autorità pubbliche devono anch'essi soddisfare i criteri di qualità.
- (20) È prassi corrente dei prestatori di servizi di pagamento di offrire il conto di pagamento in un pacchetto assieme ad altri prodotti o servizi finanziari. Questa prassi può costituire per i prestatori di servizi di pagamento uno strumento per diversificare l'offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della Commissione sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario effettuato nel 2009 nonché le consultazioni in materia e i reclami dei consumatori hanno dimostrato che i prestatori di servizi di pagamento possono offrire conti bancari in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad esempio l'assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente sulla loro mobilità. Pertanto, occorre che gli Stati membri assicurino che, quando i prestatori di servizi di pagamento offrono il conto di pagamento in un pacchetto, i consumatori siano informati **dell'eventuale possibilità di acquistare il conto di pagamento separatamente e, in tal caso, dei relativi costi e spese associati a ciascuno degli altri prodotti o servizi finanziari inclusi** nel pacchetto. ■
- (21) I consumatori [...] **hanno un incentivo per trasferire il conto solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e finanziari eccessivi.** La procedura di trasferimento del conto di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento deve essere chiara, veloce e sicura. Occorre che, **se applicate**, le spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al servizio di trasferimento siano **ragionevoli e conformi all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.** Per avere un impatto positivo sulla concorrenza, occorre semplificare il trasferimento anche a livello transfrontaliero. Dato che il trasferimento a livello transfrontaliero potrebbe essere più complesso del trasferimento a livello nazionale e costringere il prestatore di servizi di pagamento ad adeguare e migliorare le procedure interne, occorre prevedere **periodi transitori** più lunghi **riguardo al servizio di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati in diversi Stati membri.**
- (21 bis) **Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di emanare o conservare disposizioni diverse da quelle previste nella presente direttiva, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore.**
- (22) La procedura di trasferimento deve essere il più semplice possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati membri devono assicurare che il prestatore di servizi di pagamento ricevente sia responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (23) **In genere e purché il consumatore abbia dato il proprio consenso**, il prestatore di servizi di pagamento ricevente **dovrebbe** effettuare, **per conto del consumatore**, il trasferimento **dei** pagamenti ricorrenti nonché **dell'eventuale** saldo **positivo**, possibilmente incontrando il prestatore di servizi di pagamento ricevente un'unica volta. A tal fine, è necessario che i consumatori possano firmare un'unica autorizzazione **per prestare** o **negare** il consenso all'esecuzione delle predette operazioni. Prima di concedere l'autorizzazione il consumatore deve essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento.
- (24) La cooperazione del prestatore di servizi di pagamento trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente deve **essere in grado di chiedere al consumatore o, all'occorrenza, al** prestatore di servizi di pagamento trasferente **di fornire** tutte le informazioni che ritiene necessarie per riattivare i pagamenti ricorrenti sul nuovo conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non devono andare oltre il necessario per effettuare il trasferimento e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non deve chiedere informazioni superflue.
- (25) Occorre che i consumatori non siano soggetti a penalità o non subiscano altri danni finanziari dovuti alla non corretta esecuzione del bonifico in entrata o dell'addebito diretto. Ciò è particolarmente importante per alcune categorie di pagatori e beneficiari, quali le imprese di servizi pubblici, che utilizzano mezzi elettronici (ad esempio, banche dati) per conservare le coordinate del conto dei consumatori ed effettuare numerose operazioni periodiche che interessano un gran numero di consumatori.
- (26) Gli Stati membri devono garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È importante che i prestatori di servizi di pagamento assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma occorre che non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato *interno* aprendo un conto di pagamento transfrontaliero.
- (27) Occorre **evitare di discriminare** i consumatori che risiedono legalmente nell'Unione **a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla domanda di** conto di pagamento **o all'accesso al conto all'interno dell'Unione. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri garantiscano l'accesso ai conti di pagamento** con caratteristiche di base ■ a prescindere dalla situazione finanziaria, ad esempio **il loro status professionale, livello reddituale, solvibilità** o fallimento.
- (28) Occorre che gli Stati membri assicurino che ■ ai consumatori **sia offerti conti** di pagamento con caratteristiche di base **di cui alla presente direttiva da parte di tutti i prestatori di servizi che, in generale, gestiscono servizi di pagamento al dettaglio e offrono conti di pagamento come parte integrante della loro attività ordinaria.** L'accesso non deve essere eccessivamente difficile e non deve comportare costi eccessivi per i consumatori. **Il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base in uno Stato membro è concesso ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'adeguata verifica della clientela. Allo stesso tempo, è opportuno evitare di utilizzare le sole disposizioni di tale direttiva come pretesto per respingere clienti che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale. Occorre porre in essere un meccanismo che consenta ai consumatori senza fissa dimora, ai richiedenti asilo e ai consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per ragioni legali, di ottemperare agli obblighi di cui al capo II della direttiva 2005/60/CE.**
- (28 bis) **Per poter offrire un servizio appropriato agli utenti di conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri devono imporre ai prestatori l'obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l'assenza di potenziali conflitti d'interesse suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti stessi.**

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Giovedì 12 dicembre 2013

- (29) **Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esigere che i prestatori di servizi di pagamento verifichino se i consumatori sono già titolari di un conto di pagamento attivo ed equivalente nel medesimo territorio e obbligarli a firmare una dichiarazione sull'onore in tal senso. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere in grado di respingere la richiesta di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, tranne nei casi espressamente previsti dalla presente direttiva.**
- (29 bis) **Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento trattino le richieste entro i termini stabiliti dalla presente direttiva e che, in caso di rifiuto, ne comunichino ai consumatori le ragioni concrete, a meno che tale comunicazione non sia contraria agli obiettivi di sicurezza nazionale o di contrasto alla criminalità finanziaria.**
- (30) È opportuno garantire ai consumatori l'accesso ad una serie di servizi di pagamento di base. **Gli Stati membri dovrebbero garantire che, purché il conto di pagamento di base sia gestito dal consumatore per uso personale, non siano previsti limiti riguardo al numero minimo di operazioni prestate al consumatore ai fini delle specifiche disposizioni tariffarie stabilite dalla presente direttiva. Nel determinare ciò che si intende per «uso personale», gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'attuale comportamento del consumatore e delle prassi commerciali comuni.** È necessario che tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base siano inclusi il deposito e il prelievo di denaro. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l'accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a bonifici, oltre all'uso di una carta di pagamento. Occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione di banca online del prestatore di servizi di pagamento, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all'uso online, perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso a internet. Occorre che con il conto di pagamento con caratteristiche di base i consumatori non abbiano accesso allo scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di **offrire ai clienti titolari di un conto di pagamento di base la possibilità di scoperto e altri prodotti creditizi quali servizi chiaramente distinti, purché l'apertura o l'utilizzo del conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato o vincolato all'acquisto di tali servizi. Le eventuali spese addebitate per detti servizi dovrebbero essere trasparenti e comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio.**
- (31) Per assicurare che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio numero di consumatori, occorre che sia offerto a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. **È opportuno che gli Stati membri obblighino i prestatori di servizi di pagamento a garantire che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia sempre il conto di pagamento che comporta le minori spese per la fornitura di un pacchetto minimo di servizi di pagamento specificati nello Stato membro.** Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto deve essere ragionevole **e non deve in nessun caso essere superiore alla normale politica tariffaria del prestatore.**
- (32) Il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o può risolvere il relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, **come ad esempio in caso di mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini.** Anche in questi casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta le disposizioni della predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa.
- (33) **Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano adottate misure adeguate per sensibilizzare l'opinione pubblica alla disponibilità di conti di pagamento con caratteristiche di base, alle relative spese, nonché alle procedure e alle condizioni legate al loro utilizzo stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire altresì che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, mobili e sprovvisti di un conto bancario. Occorre che i prestatori di servizi di pagamento mettano attivamente a disposizione dei consumatori informazioni e un'assistenza adeguata circa le specificità del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto, le relative spese e condizioni d'uso, nonché la procedura che i consumatori devono seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, occorre informare i consumatori del fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al conto di pagamento con caratteristiche di base. Al fine di ridurre al minimo il**

Giovedì 12 dicembre 2013

**rischio di esclusione finanziaria dei consumatori, è necessario che gli Stati membri migliorino l'educazione finanziaria, anche a scuola, e contrastino l'eccessivo indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati membri promuovano iniziative da parte dei prestatori di servizi di pagamento volte a incoraggiare la fornitura congiunta di conti di pagamento con caratteristiche di base ed educazione finanziaria indipendente.**

- (34) Occorre che gli Stati membri designino le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo. Le autorità competenti designate **dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento ed** essere dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni. Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva.
- (35) I consumatori devono avere accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. **L'accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie dovrebbe essere agevole e gli organismi competenti dovrebbero ottemperare a una serie di criteri, come la pari rappresentanza di prestatori e utenti.** L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/.../UE per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, occorre che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso extragiudiziale in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori. L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>. Occorre quindi che la presente direttiva sia conforme alle norme della direttiva 95/46/CE e alle relative leggi nazionali di attuazione.
- (36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea* per specificare una terminologia standardizzata a livello *dell'Unione* in materia di servizi di pagamento che sia comune ad un certo numero di Stati membri, nonché le definizioni dei termini.
- I**
- (38) È opportuno che, **a cadenza annuale e per la prima volta** entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva **I**, gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento delle misure previste dalla presente direttiva. È necessario che essi utilizzino tutte le fonti di informazione pertinenti e comunichino le informazioni alla Commissione. **La Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale sulla base delle informazioni ricevute.**
- (39) Occorre effettuare la revisione della presente direttiva **quattro** anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Occorre che la revisione valuti se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di trasferimento del conto di pagamento. È altresì necessario che la revisione determini quanti conti di pagamento di base siano stati aperti, anche da consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari, **la durata della tenuta di tale tipo di conto, il numero di volte in cui è stata rifiutata l'apertura di un conto di pagamento di base o in cui un tale conto è stato rescisso, unitamente alla motivazione e alle relative spese.** Occorre inoltre che valuti se i termini più lunghi concessi ai prestatori di servizi di pagamento per effettuare il trasferimento a livello transfrontaliero debbano essere mantenuti per un periodo superiore. È anche necessario che valuti se siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se sono necessarie ulteriori misure. Occorre che la Commissione presenti la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di proposte legislative.
- (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea *in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.*

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.



Giovedì 12 dicembre 2013

- (41) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (41 bis) Uno Stato membro dovrebbe poter decidere, previa approvazione della Commissione, di esonerare i prestatori di servizi di pagamento dall'offerta di un conto di pagamento con caratteristiche di base. La Commissione dovrebbe approvare l'esenzione solo se viene garantita la parità di condizioni fra i prestatori, se il diritto di accesso dei consumatori al conto non ne riceve pregiudizio e se i suoi titolari non rischiano un «effetto stigma». L'approvazione non dovrebbe determinare una situazione in cui, in un dato Stato membro, tale conto di base sarebbe offerto da un solo prestatore, [Em. 3]**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell'Unione europea e fornito da prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno dell'Unione.
2. La presente direttiva stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri garantiscono nell'Unione il diritto dei consumatori di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base.
3. L'apertura e l'uso del conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono conformi alle disposizioni del capo II della direttiva 2005/60/CE.

**3 bis. Fatti salvi gli articoli da 15 a 19, un conto di pagamento con caratteristiche di base si considera un conto di pagamento ai fini della presente direttiva.**

4. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, [...] si intende per:

- a) «consumatore»: ogni persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- a bis) «residente legale»: lo status di qualsiasi cittadino dell'Unione o di un paese terzo che risiede legalmente nel territorio dell'Unione, tra cui i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia;**
- b) «conto di pagamento»: conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- c) servizio di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE;
- c bis) «servizi collegati al conto di pagamento»: tutti i servizi connessi alla gestione di un conto di pagamento, tra cui i servizi di pagamento e le operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2007/64/CE;**

Giovedì 12 dicembre 2013

- d) «operazione di pagamento»: l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario;
- e) «prestatore di servizi di pagamento»: prestatore di servizi di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE, **salvo ai fini del capo IV, in cui per «prestatore di servizi di pagamento» si intende qualsiasi prestatore di servizi di pagamento stabilito sul territorio degli Stati membri, che gestisce servizi di pagamento al dettaglio e offre conti di pagamento come parte integrante della sua attività ordinaria;**
- f) «strumento di pagamento»: strumento di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE;
- g) «prestatore di servizi di pagamento trasferente»: prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni su tutti o su alcuni pagamenti ricorrenti;
- h) «prestatore di servizi di pagamento ricevente»: prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni su tutti o su alcuni pagamenti ricorrenti;
- i) «pagatore»: persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di pagamento di un beneficiario;
- j) «beneficiario»: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- k) «spese»: **tutti i costi e tutte le sanzioni** che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento per la fornitura dei servizi **collegati al** conto di pagamento **o in relazione a tali servizi;**
- k bis) «tasso d'interesse creditore»: il tasso d'interesse corrisposto al consumatore per i fondi detenuti su un conto di pagamento;**
- l) «supporto durevole»: ogni strumento che consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate *al consumatore in questione* in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- m) "trasferimento: trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all'altro o la chiusura del precedente conto. **Con tale termine non si intende il trasferimento del contratto dal prestatore di servizi di pagamento trasferente al prestatore di servizi di pagamento ricevente;**
- n) «addebito diretto»: servizio di pagamento con addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario con il consenso del pagatore;
- o) «bonifico»: servizio di pagamento ■ per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;
- p) «ordine permanente»: servizio per l'accredito periodico sul conto di pagamento del beneficiario di una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguito dal prestatore di servizi di pagamento presso il quale è in essere il conto di pagamento del pagatore, sulla base di istruzioni impartite dal pagatore;
- q) «fondi»: banconote, monete metalliche, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della direttiva 2009/110/CE;
- r) «contratto quadro»: contratto di servizi di pagamento che disciplina l'esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
- r bis) «giorno lavorativo»: una giornata operativa secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 27, della direttiva 2007/64/CE.**

Giovedì 12 dicembre 2013

## Articolo 3

Terminologia standardizzata *collegata ai conti di pagamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco provvisorio **dei servizi collegati ai conti di pagamento più rappresentativi a livello nazionale. L'elenco copre almeno i 10 servizi più rappresentativi disponibili a livello nazionale e** contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati; **per ogni lingua ufficiale dello Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.**

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto dei servizi che:

- a) sono più utilizzati dai consumatori in relazione al conto di pagamento;
- b) generano il maggiore costo **■** a carico dei consumatori, **sia in generale che per singola unità.**

**Onde garantire la corretta applicazione di tali criteri ai fini del paragrafo 1**, l'ABE elabora orientamenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per assistere le autorità competenti.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 *entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni complementari riguardo ai dati sulla base dei quali hanno compilato gli elenchi in questione con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2.*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 3, una terminologia standardizzata a livello *dell'Unione* per i servizi **collegati al conto di pagamento**, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata al livello *dell'Unione*, **che deve essere chiara e concisa**, include termini e definizioni comuni per i servizi comuni; **per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.**

5. Dopo [...] la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato membro integra senza indugio **e comunque entro un mese** la terminologia standardizzata a livello *dell'Unione*, adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica l'elenco.

## Articolo 4

## Documento informativo sulle spese e glossario

1. Gli Stati membri assicurano che, **in tempo utile** prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un **esauriente** documento informativo sulle spese. **Tale documento illustra tutti i servizi collegati al conto di pagamento disponibili che figurano nell'elenco dei servizi più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le spese corrispondenti per qualsiasi servizio. Contiene inoltre altri eventuali spese e tassi d'interesse che possono applicarsi al conto. Per distinguersi dalla documentazione commerciale o contrattuale, il documento informativo sulle spese reca un simbolo comune nella parte alta della prima pagina. Gli Stati membri garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento informino i consumatori di eventuali variazioni delle spese e, se del caso, mettano a loro disposizione una versione aggiornata del documento informativo delle spese.**

**Il documento informativo delle spese indica chiaramente se le spese per un servizio sono valide soltanto per taluni canali di comunicazione, ad esempio online o tramite una determinata agenzia, o se variano a seconda del canale utilizzato.**

**1 bis. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non prelevino spese non elencate nel documento informativo sulle spese.**


2. Quando uno o più servizi di pagamento **■** sono offerti come parte di un pacchetto di servizi **di pagamento**, il documento informativo sulle spese indica **le spese per l'intero pacchetto**, i servizi inclusi nel pacchetto **e il relativo numero** e le spese per ciascun servizio **che non è coperto dalla spesa applicata al pacchetto ■**.

Giovedì 12 dicembre 2013

5. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento **mettano a disposizione dei consumatori un glossario di tutti i servizi di cui al paragrafo 1 e le relative definizioni e spiegazioni.**

**Gli Stati membri assicurano che il glossario fornito ai sensi del primo comma sia redatto in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e che non sia fuorviante.**

6. I prestatori di servizi di pagamento mettono **permanentemente** a disposizione **dei consumatori effettivi e potenziali** il documento informativo sulle spese e il glossario in formato elettronico sui propri siti internet, **in cui saranno facilmente accessibili anche per i non clienti. Detti prestatori mettono a disposizione gratuitamente il documento informativo sulle spese** su un supporto durevole in locali aperti ai consumatori e **il glossario è messo a disposizione su supporto durevole su richiesta.**

7. **L'ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune** .

**L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].**

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.**

#### Articolo 5

##### Riepilogo delle spese

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano **ai consumatori gratuitamente, e almeno una volta all'anno, il riepilogo di tutte le spese e di tutti i tassi d'interesse applicati al** conto di pagamento.

**Il canale di comunicazione da impiegare per fornire al consumatore il riepilogo delle spese è deciso di comune accordo dalle parti contraenti. Il riepilogo è messo a disposizione su supporto cartaceo su richiesta di un consumatore.**

2. Il riepilogo di cui al paragrafo 1 specifica le seguenti informazioni:

a) la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio **e** il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento e le date alle quali è stato usato **o, nei casi in cui i servizi sono combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per l'intero pacchetto;**

b) l'importo totale delle spese sostenute per ogni servizio fornito durante il periodo di riferimento, **tenendo debitamente conto delle specifiche strutture tariffarie relative ai pacchetti di servizi;**

**b bis) il tasso d'interesse per lo scoperto applicato al conto, il numero di giorni di scoperto del conto e l'importo totale degli interessi addebitati per lo scoperto nel corso del periodo di riferimento;**

**b ter) il tasso d'interesse creditore applicato al conto, il saldo medio e l'importo totale degli interessi maturati nel corso del periodo di riferimento;**

c) il **saldo** totale (positivo o negativo) **previa deduzione di tutte le spese e l'applicazione degli interessi maturati utilizzando il conto** durante il periodo di riferimento;

**c bis) preavvisi relativi alle variazioni previste delle spese e dei tassi d'interesse nel periodo successivo.**

4. **Prevvia consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune.**

Giovedì 12 dicembre 2013

**L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]**

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.**

#### Articolo 6

##### **Comunicazioni tramite terminologia standardizzata**

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino, **in tutte le comunicazioni ai consumatori, comprese quelle** contrattuali e commerciali, **se del caso, la terminologia standardizzata contenuta** nell'elenco dei servizi **■** più rappresentativi **collegati al conto di pagamento** di cui all'articolo 3, paragrafo 5.
2. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali per designare **i loro servizi o conti** di pagamento nelle **comunicazioni commerciali** ai clienti, purché indichino **chiaramente**, ove **applicabile**, il termine corrispondente **utilizzando la terminologia standardizzata integrata** nell'elenco **esaustivo** di cui all'articolo 3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di pagamento possono usare i marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, purché si tratti di un'aggiunta alla terminologia standardizzata e sia una designazione secondaria dei servizi o del conto offerti.

#### Articolo 7

##### **Siti internet di confronto a livello nazionale**

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso **gratuito** almeno ad un sito internet **predisposto conformemente ai paragrafi 2 o 3, in cui figurino come minimo i seguenti elementi**:
  - a) **raffronto degli interessi pagati o addebitati al conto di pagamento, le** spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento a livello nazionale **■**;
  - b) **raffronto dei fattori determinanti per il livello dei servizi offerti dal prestatore di servizi di pagamento, tra cui il numero e l'ubicazione delle agenzie e il numero di sportelli automatici (bancomat) grazie a cui è possibile valutare i servizi**;
  - c) **fornitura di informazioni complementari sulla terminologia standardizzata dell'Unione, sull'accesso ai conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base, e sulle procedure di trasferimento disponibili a livello nazionale e di Unione. Tali informazioni possono essere fornite tramite collegamenti a siti internet esterni.**
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento obbligatorio per i siti internet di confronto **degli elementi di confronto descritti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)**, offerti sui conti di pagamento che sono gestiti da operatori privati. Per ottenere l'accreditamento, i siti internet di confronto gestiti da operatori privati devono:
  - a) essere **giuridicamente, finanziariamente e** funzionalmente indipendenti da qualsiasi prestatore di servizi di pagamento;
  - a bis) **indicare chiaramente i relativi proprietari e finanziamenti**;
  - a ter) **definire criteri chiari e oggettivi su cui basare il raffronto**;
  - a quater) **essere imparziali, in quanto sulla pagina iniziale o su quelle di confronto tra i prezzi non figurano le pubblicità dei prestatori di servizi di pagamento, dei loro rappresentanti o società consociate, né marchi**;
  - b) usare un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e, se applicabile, la terminologia standardizzata dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5;
  - c) fornire informazioni precise e aggiornate, indicando anche la data dell'ultimo aggiornamento;
  - d) fornire **agli utenti risultati oggettivi ed esaustivi, tenendo pienamente conto dei criteri di ricerca degli utenti e, se le informazioni presentate non presentano un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati**;

Giovedì 12 dicembre 2013

*d bis) accettare le richieste di inserimento nel sito di qualsiasi fornitore di servizi di pagamento nello Stato membro in questione;*

e) disporre di una procedura efficace di trattamento delle richieste di informazione e dei reclami.

***Se i prestatori di servizi devono pagare per l'inserimento in tali siti, le relative tariffe non sono discriminatorie e sono pubblicate sul sito internet.***

3. In mancanza di un sito internet accreditato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che sia creato almeno un sito internet gestito da ***o per conto dell'***autorità competente di cui all'articolo 20 o da qualsiasi altra autorità pubblica competente. Quando esiste un sito internet accreditato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che debba essere creato un altro sito internet gestito dall'autorità competente di cui all'articolo 20 o da qualsiasi altra autorità pubblica competente. I siti internet gestiti da un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 si conformano al paragrafo 2, lettere da a) a e).

4. Gli Stati membri ***rifiutano*** o ***revocano*** l'accreditamento agli operatori privati in caso di ***episodi ripetuti o continui*** di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 2.

***4 bis. I prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili per l'incorrettezza o il mancato aggiornamento delle informazioni su loro stessi o sui loro servizi, che figurano sul sito internet di confronto accreditato o non accreditato, qualora il gestore del sito in questione non abbia corretto tali informazioni su richiesta del prestatore di servizi di pagamento.***

***4 ter. Gli Stati membri assicurano che i consumatori siano informati sulla disponibilità dei siti internet di cui al paragrafo 1 e dei siti internet accreditati ai sensi del paragrafo 2.***

#### Articolo 7 bis

##### Sito internet di confronto a livello di Unione

1. ***Gli Stati membri comunicano all'ABE i siti internet di confronto attivati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3.***

2. ***Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'ABE predispone un sito internet di confronto dell'Unione, accessibile al pubblico, che consente ai consumatori di confrontare i conti di pagamento in offerta nel mercato interno. A complemento di tali informazioni, il portale dell'Unione fornisce ai consumatori un glossario contenente la terminologia standardizzata dell'Unione, adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e degli orientamenti pratici sul trasferimento transfrontaliero dei conti di pagamento.***

#### Articolo 8

##### Conti inclusi in un pacchetto

***Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2***, gli Stati membri assicurano che quando il conto di pagamento è offerto assieme ad un altro servizio o prodotto ***finanziario*** come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto separatamente e, ***in tal caso***, fornisca informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese relativi ad ogni prodotto e servizio ***finanziario*** offerti con il pacchetto.

#### CAPO III

##### TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

#### Articolo 9

##### Fornitura del servizio di trasferimento

Gli Stati membri assicurano che i rispettivi prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che hanno il conto di pagamento presso un ***altro*** prestatore di servizi di pagamento situato nell'Unione ***e che ha previsto di aprire un nuovo conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente.***

Giovedì 12 dicembre 2013

***In caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati sul loro territorio, gli Stati membri possono emanare o conservare disposizioni diverse da quelle previste all'articolo 10 se tale scelta è chiaramente nell'interesse del consumatore e se il trasferimento è ultimato, al massimo, entro il medesimo lasso di tempo di cui al citato articolo 10.***

#### Articolo 10

##### Servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e fornito conformemente alle disposizioni stabilite dai paragrafi da 2 a 7.
2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente. **A tal fine**, il prestatore di servizi di pagamento ricevente **ottiene dal** consumatore l'autorizzazione scritta a eseguire il trasferimento. **In caso di conti cointestati, l'autorizzazione scritta è fornita da tutti i titolari del conto.**

***L'autorizzazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.***

L'autorizzazione consente al consumatore di fornire **o negare** al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al *paragrafo 3*, lettera e) ed [...] f), e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al *paragrafo 4*, lettera c) e d), e al *paragrafo 5*. L'autorizzazione consente al consumatore di chiedere specificamente la trasmissione da parte del prestatore di servizi di pagamento trasferente delle informazioni indicate al *paragrafo 3*, lettera a) e [...] b).

L'autorizzazione precisa anche la data a partire dalla quale i pagamenti ricorrenti devono essere eseguiti dal conto aperto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. **Tale data è fissata ad almeno sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento trasferente riceve dal prestatore di servizi di pagamento ricevente la richiesta di procedere al trasferimento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6.**

3. Entro **due giorni lavorativi** dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al *paragrafo 2*, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni:
  - a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del *paragrafo 2*, al consumatore l'elenco di tutti gli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal debitore, **se disponibile**;
  - b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del *paragrafo 2*, al consumatore le informazioni disponibili sui bonifici in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti per conto del consumatore nei precedenti 13 mesi;
  - c) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente **tali** ulteriori informazioni **nella misura del necessario per il** prestatore di servizi di pagamento ricevente per eseguire il trasferimento;
  - d) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica **dei bonifici in entrata e** degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente ■, cessare di accettare gli addebiti diretti **e i bonifici in entrata dalla** data specificata nell'autorizzazione;
  - e) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del *paragrafo 2*, trasferire il saldo positivo sul conto aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore; ■
  - f) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del *paragrafo 2*, chiudere il conto detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore;
- f bis) annullare gli ordini permanenti e i bonifici aventi data di esecuzione a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione.**

Giovedì 12 dicembre 2013

4. Dopo aver ricevuto le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue le seguenti operazioni:

- a) immette entro sette giorni **lavorativi** gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore e li esegue a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;
- b) accetta gli addebiti diretti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;

**b bis) se del caso, informa i consumatori in merito ai loro diritti in relazione agli addebiti diretti dell'UAPE ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012;**

- c) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del paragrafo 2, comunica ai pagatori che effettuano i bonifici ricorrenti sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede, **entro due giorni**, al consumatore o, **se necessario e subordinatamente al consenso del consumatore**, al prestatore di servizi di pagamento trasferente, di fornire le informazioni mancanti;
- d) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del paragrafo 2, comunica ai beneficiari che usano l'addebito diretto per prelevare fondi dal conto del consumatore le coordinate del conto del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti dal conto. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede, **entro due giorni**, al consumatore o, **se necessario e subordinatamente al consenso del consumatore**, al prestatore di servizi di pagamento trasferente, di fornire le informazioni mancanti;
- e) se il consumatore è **invitato a fornire** le informazioni **ai fini delle** lettere c) e d), fornisce al consumatore le lettere standard. **redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti**, per la comunicazione delle coordinate del nuovo conto e della data di inizio indicata nell'autorizzazione.

**4 bis. Gli Stati membri garantiscono che siano fissati i termini a livello nazionale, per i pagatori e i beneficiari, entro i quali è necessario tenere conto delle coordinate del nuovo conto del consumatore, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento ricevente. Garantiscono inoltre che i consumatori siano edotti in merito ai suddetti termini e alle relative responsabilità.**

5. Se il consumatore ha prestato il consenso specifico di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente può eseguire ogni eventuale operazione aggiuntiva necessaria per effettuare il trasferimento.

6. Dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente effettua le seguenti operazioni:

- a) invia al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette giorni **lavorativi** dal ricevimento della richiesta;
- b) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica **dei bonifici in entrata** e degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, **interrompe i bonifici in entrata** e cessa di accettare gli addebiti diretti sul conto di pagamento **dalla** data indicata dal prestatore di servizi di pagamento ricevente;
- c) trasferisce **l'eventuale** saldo positivo dal conto di pagamento al conto detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente;
- d) chiude il conto di pagamento **non appena effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b) e c)**;
- e) esegue ogni altra operazione necessaria per il trasferimento del conto, ai sensi del paragrafo 5.

**6 bis. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non è tenuto a chiudere il conto di pagamento ai sensi del paragrafo 6, lettera d), se il consumatore non ha ottemperato ai propri obblighi nei confronti del prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi non adempiuti impediscono la chiusura del conto di pagamento.**



Giovedì 12 dicembre 2013

7. Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data concordata con il prestatore di servizi di pagamento ricevente **onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento durante il processo di trasferimento.**

8. Gli Stati membri assicurano che **tutte** le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, **ad eccezione di quelle previste al paragrafo 4, lettere c) e d)**, si applichino anche quando il trasferimento sia avviato da un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro.

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono raddoppiati, **salvo in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, qualora sia il conto di pagamento trasferente sia quello ricevente siano entrambi denominati in euro.** La presente disposizione è soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 27.

#### Articolo 11

##### Spese connesse con il servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere detenuti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.

4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano **ragionevoli.**

#### Articolo 11 bis

##### Ridirezione automatica

**A meno che, dopo aver effettuato una valutazione dell'impatto normativo, la Commissione non decida altrimenti, gli Stati membri garantiscono che, entro ... [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], sia messo a punto un meccanismo per la ridirezione automatica dei pagamenti da un conto di pagamento all'altro all'interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono ridirezionati.**

#### Articolo 12

##### Perdita finanziaria per i consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che eventuali **spese o altre** perdite finanziarie subite dal consumatore a causa del mancato rispetto da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 siano risarcite da detto prestatore di servizi di pagamento **entro tre giorni lavorativi dalla constatazione dell'inadempienza. L'onere della prova spetta al prestatore di servizi di pagamento, il quale deve dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10.**

2. I consumatori non si fanno carico delle perdite finanziarie causate dagli errori o dai ritardi nell'aggiornamento dei dati relativi al loro conto di pagamento da parte di un pagatore o di un beneficiario. **Gli Stati membri garantiscono che i pagatori e i beneficiari siano tenuti a rispondere nel caso qualora non rispettino i termini da essi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 bis.**

#### Articolo 13

##### Informazioni sul servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

Giovedì 12 dicembre 2013

- a) i compiti del prestatore trasferente e del prestatore ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 10;
  - b) i termini per l'esecuzione dei rispettivi compiti;
  - c) le eventuali spese addebitate per l'operazione di trasferimento;
  - d) ogni altra informazione che il consumatore sarà tenuto a fornire;
  - e) le procedure alternative di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 21.
2. Le informazioni sono fornite a titolo gratuito su supporto durevole in tutte le agenzie dei prestatori di servizi di pagamento accessibili ai consumatori e sono disponibili in formato elettronico sui loro siti internet in qualsiasi momento.

## CAPO IV

## ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO

## Articolo 14

## Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che i consumatori residenti legalmente nell'Unione non siano discriminati in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza **o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** in relazione alla domanda di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione. **Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento di base non costituiscono in alcun modo un elemento di discriminazione. È vietata ogni forma di discriminazione visibile operata, ad esempio, mediante un aspetto diverso della carta oppure un numero diverso attribuito al conto o alla carta.**

## Articolo 15

## Diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che **sia offerto** ai consumatori **un** conto di pagamento con caratteristiche di base **da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento che gestiscono servizi generali di pagamento al dettaglio e che offrono conti di pagamento come parte integrante della loro attività ordinaria**. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto unicamente mediante **strumenti** online.

**Uno Stato membro può decidere di esonerare i prestatori di servizi di pagamento dall'obbligo di cui al primo comma, previa approvazione della Commissione. Ogni esenzione si fonda su rigorosi criteri oggettivi. La Commissione approva l'esenzione solo se viene garantita la parità di condizioni fra i prestatori, se il diritto di accesso dei consumatori al conto non ne riceve pregiudizio e se l'esenzione non crea nello Stato membro interessato una situazione per cui i clienti titolari del conto sono esposti al rischio di un «effetto stigma».** [Em. 4/rev e 5/rev]

**1 bis. Gli Stati membri possono rinunciare all'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prestatori di servizi di pagamento:**

- a) **sono elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** <sup>(1)</sup>;
- b) **operano senza scopo di lucro;**
- c) **esigono l'adesione secondo determinati criteri, come ad esempio l'appartenenza a una professione.**

**Una siffatta rinuncia non pregiudica il diritto di accesso dei consumatori a un conto di pagamento con caratteristiche di base.**

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Giovedì 12 dicembre 2013

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità sul proprio territorio di un **sistema inteso a garantire il diritto dei consumatori di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base di cui all'articolo 14, alle seguenti condizioni:**

a) tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore, **fatto salvo il paragrafo 2 bis;**

**a bis) è stato messo a punto un meccanismo per aiutare i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per ragioni legali, a ottemperare agli obblighi di cui al capo II della direttiva 2005/60/CE.**

b) l'esercizio del diritto non **deve essere** eccessivamente difficile o gravoso per il consumatore;

**b bis) è stato messo a punto un meccanismo teso a garantire che i consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario e quelli mobili siano informati circa la disponibilità di conti di pagamento con caratteristiche di base;**

**b ter) il servizio di trasferimento di cui agli articoli 10 e 11 della presente direttiva si applica anche nei casi in cui il consumatore intende passare a un conto di pagamento con caratteristiche di base da un conto di pagamento di altro tipo nell'ambito del servizio di trasferimento.**

**2 bis. Per poter esercitare il diritto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo che i consumatori abbiano un legame effettivo con lo Stato membro in cui intendono aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base.**

*Ove il consumatore sia obbligato a dimostrare tale legame, gli Stati membri garantiscono che non si tratti di un compito gravoso. A tal fine, provvedono affinché le autorità competenti redigano un elenco delle forme che può assumere un siffatto legame. Nell'elenco figurano almeno la cittadinanza, i rapporti familiari, il centro di interessi, il luogo di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, il perseguimento di opportunità lavorative o altri vincoli professionali, il luogo di studio o di formazione professionale, la residenza, la proprietà ed eventuali richieste pendenti di asilo o migrazione.*

**L'ABE elabora orientamenti ai sensi all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di coadiuvare le autorità competenti nell'attuazione del presente paragrafo.**

*I prestatori di servizi di pagamento tengono conto delle informazioni fornite dai consumatore e possono esigerne la presenza fisica o la rappresentanza legale tramite terzi presso la filiale più vicina per l'apertura del conto.*

*Gli Stati membri garantiscono che i consumatori abbiano la possibilità di dimostrare l'esistenza di un legame effettivo entro un mese dalla previa apertura del conto a distanza. Prima di procedere a una tale verifica, tra cui la presenza di persona se necessario, i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a limitare l'utilizzo del conto.*

**2 ter. Prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri possono esigere che i prestatori di servizi di pagamento verifichino se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento attivo ed equivalente nel territorio dello Stato membro interessato e possono obbligare i consumatori a firmare una dichiarazione sull'onore in tal senso.**

3. I prestatori di servizi di pagamento non possono respingere la domanda di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, tranne nei seguenti casi:

a) se **dall'adeguata verifica della clientela eseguita a norma del capo II della direttiva 2005/60/CE emerge un notevole rischio che il conto sarà utilizzato in violazione del diritto dell'Unione;**

b) **nel caso lo Stato membro abbia esercitato l'opzione di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo, se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel loro territorio, che gli permette di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1;**

Giovedì 12 dicembre 2013

4. **Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento trattino le richieste di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa, tra cui la prova di identità.** Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento informi il consumatore, per iscritto e a titolo gratuito, **del rifiuto e delle ragioni concrete dello stesso**, a meno che tale comunicazione sia contraria **agli obiettivi di sicurezza nazionale o di contrasto alla criminalità finanziaria.** Inoltre, **il consumatore è informato in merito ad almeno un mezzo di ricorso o a un servizio di consulenza a titolo gratuito o a prezzo calmierato e ai meccanismi disponibili per la composizione delle controversie.**

5. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.

6. Gli Stati membri assicurano che l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all'acquisto di servizi accessori **o di azioni del prestatore di servizi di pagamento.**

#### Articolo 16

##### Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base consenta i seguenti servizi:

a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

b) servizi che consentano di versare denaro sul conto di pagamento;

c) servizi che consentano il prelievo di contante dal un conto di pagamento dell'Unione, **allo sportello bancario e ai distributori automatici durante e al di fuori degli orari di apertura della banca;**

d) esecuzione delle seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:

i) addebiti diretti **AUPE e non euro;**

ii) operazioni di pagamento **AUPE e non euro** mediante **strumento** di pagamento (**ad esempio, mediante carte di pagamento o software**), ivi compresi i pagamenti online;

iii) bonifici **AUPE e non euro, tra cui ordini permanenti presso terminali, sportelli bancari e tramite i sistemi di operazioni bancarie online del fornitore di servizi di pagamento.**

2. **Gli Stati membri garantiscono che non sia limitato il numero di operazioni offerte al consumatore nell'ambito delle specifiche disposizioni tariffarie di cui all'articolo 17, purché un conto di pagamento con caratteristiche di base sia gestito dal consumatore per uso personale. Nel determinare ciò che si intende per «uso personale», gli Stati membri tengono conto dell'attuale comportamento del consumatore e delle prassi commerciali comuni.**

3. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base tramite lo sportello bancario oppure, ove disponibili, le **agenzie** del prestatore di servizi di pagamento **o tramite sito online.**

4. Gli Stati membri assicurano che **un conto di pagamento con caratteristiche di base non preveda alcun tipo di scoperto salvo, ove ritenuto opportuno, una linea di credito tampone per importi molto piccoli. Gli Stati membri possono autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a offrire ai clienti titolari di un conto di pagamento di base la possibilità di scoperto e altri prodotti creditizi quali servizi chiaramente distinti. L'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall'acquisto di tali servizi né subordinato a tale acquisto. Le eventuali spese addebitate per detti servizi sono trasparenti e comunque in linea con le tariffe abitualmente applicate dal prestatore di servizi.**

Giovedì 12 dicembre 2013

**4 bis.** *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per aggiornare l'elenco dei servizi che rientrano nel conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.*

#### Articolo 17

##### Spese associate

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all'articolo 16 siano offerti dai prestatori di servizi di pagamento a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. **Gli Stati membri possono esigere che i prestatori di servizi di pagamento garantiscano che, tra i prodotti che offrono, il conto di pagamento con caratteristiche di base sia sempre il conto di pagamento con le spese più basse per la fornitura di un pacchetto minimo di servizi di pagamento specificati nello Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.**

2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli e **mai superiori alla normale politica tariffaria del prestatore di servizi.**

#### Articolo 18

##### Contratti quadro e risoluzione

1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 3.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può risolvere unilateralmente il contratto quadro soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per **fini illeciti**;
- b) non è stata effettuata alcuna operazione sul conto per più di 24 mesi consecutivi **e la spese corrispondenti non sono state versate al prestatore di servizi di pagamento**;
- c) il consumatore ha consapevolmente fornito informazioni errate per ottenere l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, se in caso di fornitura delle informazioni esatte **la richiesta sarebbe stata respinta**;

**c bis) il consumatore non è in grado di giustificare l'esistenza di un legame effettivo con lo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, entro un mese dalla previa apertura del conto a distanza.**

d) il consumatore non è più legalmente residente nell'Unione o ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

3. Gli Stati membri assicurano che quando il prestatore di servizi di pagamento mette fine al contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base, **comunichi al consumatore i motivi della risoluzione, l'esistenza di almeno un mezzo di ricorso o di un servizio di consulenza a titolo gratuito o a prezzo calmierato e dei meccanismi disponibili per la composizione delle controversie**, almeno un mese prima dell'entrata in vigore della risoluzione, per iscritto e senza spese, **almeno che tale comunicazione non sia contraria agli obiettivi di sicurezza nazionale.**

#### Articolo 19

##### Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate **■** misure **adeguate** per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base, sulle relative spese, sulle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base e sulle modalità di ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. **Gli Stati membri garantiscono altresì che le misure di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, mobili e sprovvisti di un conto bancario.**

2. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano **attivamente** a disposizione dei consumatori informazioni **accessibili e assistenza adeguata** relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che i consumatori siano informati del fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Giovedì 12 dicembre 2013

**2 bis.** *Gli Stati membri obbligano le strutture di istruzione e i centri di consulenza a elaborare azioni di assistenza ai clienti più vulnerabili, al fine di responsabilizzarli e aiutarli nella gestione delle loro finanze. Gli Stati membri promuovono le azioni corrispondenti e migliorano l'educazione finanziaria, tra cui nella scuola. Occorre ridurre la minimo il rischio di esclusione finanziaria per tutti i consumatori. Inoltre, gli Stati membri incoraggiano le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.*

**2 ter.** *Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento tenuti a offrire conti di pagamento con caratteristiche di base pubblicino, ogni anno, dati sul numero di conti di pagamento con caratteristiche di base richiesti, respinti, aperti e chiusi nel corso dell'esercizio annuale corrispondente. I dati pertinenti sono raccolti e pubblicati a livello di agenzia e di società.*

**2 quater.** *Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti pubblicino, anche sul proprio sito internet, un audit dei risultati di ciascun prestatore di servizi di pagamento in termini di osservanza dell'obbligo del diritto di accesso. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento in questione sono classificati in base alla loro efficienza nel fornire conti di pagamento con caratteristiche di base e la classifica della prime dieci banche sul mercato è pubblicata su base annua. Tutti i dati pertinenti sono trasmessi alla Commissione e all'ABE.*

## CAPO V

### AUTORITÀ COMPETENTI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

#### Articolo 20

##### Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. *Le autorità di cui al paragrafo 1 sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento e ad esse sono conferiti tutti i poteri e le risorse necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni. Tali autorità collaborano strettamente con le autorità competenti degli altri Stati membri al fine di provvedere all'applicazione corretta e integrale delle misure di cui alla presente direttiva.*

**2 bis.** *La autorità di cui al paragrafo 1 consultano regolarmente le parti interessate, tra cui rappresentanti dei consumatori, onde garantire e verificare l'osservanza effettiva della direttiva, fatto salvo il requisito d'indipendenza di cui al paragrafo 1.*

3. Entro ... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

#### Articolo 21

##### Risoluzione alternativa delle controversie

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale *adeguate ed* efficaci per la risoluzione di controversie *tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento* riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. *A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti e, se del caso, istituiscono nuovi organismi.*

Giovedì 12 dicembre 2013

**1 bis.** Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a uno o più organismi per la risoluzione delle controversie che rispondono ai seguenti criteri:

- a) il termine per adire le vie legali è sospeso per la durata della procedura per la risoluzione alternativa delle controversie;
- b) la procedura è gratuita o ha un costo modesto specificato dalla legislazione nazionale;
- c) i mezzi elettronici non sono gli unici con i quali le parti possono avere accesso alla procedura;
- d) i prestatori, i consumatori e gli altri utenti sono rappresentanti in maniera paritaria.

**1 ter.** Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento si impegnino a ricorrere ad almeno uno o più organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

**1 quater.** Entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE gli organismi di cui al paragrafo 1. Essi notificano senza indugio alla Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

**1 quinquies.** Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento informino i consumatori in merito agli organi di risoluzione alternativa delle controversie cui sono subordinati e che sono competenti per l'esame delle eventuali controversie tra loro e i consumatori. Essi precisano inoltre se si impegnano o sono obbligati a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con i consumatori.

**1 sexies.** Le informazioni di cui al paragrafo 1 ter sono riportate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito internet del prestatore, ove esista, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra il prestatore e il consumatore.

## CAPO VI

### SANZIONI

#### Articolo 22

Misure amministrative e applicazione di sanzioni amministrative e di altre misure a carattere amministrativo

**1.** Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le **sanzioni amministrative e altre misure a carattere amministrativo** applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali **sanzioni amministrative e le altre misure a carattere amministrativo** sono effettive, proporzionate e dissuasive.

*Le sanzioni pecuniarie sono stabilite, nella misura del possibile, a livello di Unione, onde assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali adottate ai fini del recepimento della presente direttiva.*

**2.** L'ABE emana orientamenti all'intenzione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di sanzioni amministrative e altre misure a carattere amministrativo, nonché sull'entità delle sanzioni pecuniarie.

**3.** Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino eventuali sanzioni o altre misure imposte a seguito di violazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva senza indugio, comprese le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ed eventuali emendamenti successivi.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 23

##### Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 24 atti delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 4.

Giovedì 12 dicembre 2013

## Articolo 24

## Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di cui all'articolo 23 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## I

## Articolo 26

## Valutazione

1. **A cadenza annuale e per la prima volta entro ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi:**
  - a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni degli articoli da 3 a 6;
  - b) il numero di siti internet di confronto accreditati creati a norma dell'articolo 7 **e le migliori prassi sulla soddisfazione del cliente in relazione ai siti di confronto;**
  - c) il numero di conti di pagamento trasferiti, **i tempi medi richiesti per completare il processo di trasferimento**, la spesa media **complessiva** addebitata per il trasferimento, il numero dei rifiuti di trasferimento **e i problemi più comuni incontrati dai consumatori durante il processo di trasferimento;**
  - d) il numero di conti di pagamento con caratteristiche di base aperti, **la durata della tenuta di un conto di detto tipo**, il numero di rifiuti **e di risoluzioni, nonché** i loro motivi e le relative spese.
- d bis) le misure adottate per assistere i clienti più vulnerabili riguardo a questioni finanziarie e all'indebitamento eccessivo.**
2. **La Commissione presenta una relazione annuale sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.**

## Articolo 27

## Clausola di revisione

1. **Entro ... [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta.**

**La relazione contiene:**

- a) **l'elenco delle procedure di violazione avviate dalla Commissione per l'attuazione incorretta o incompleta della presente direttiva;**



Giovedì 12 dicembre 2013

- b) *una valutazione dell'impatto della presente direttiva sull'armonizzazione e sull'integrazione dei servizi bancari al dettaglio, sulla concorrenza e sui livelli medi delle spese negli Stati membri;*
- c) *le strategie atte a incrementare la qualità, la trasparenza e la comparabilità a livello di Unione per la prestazione di servizi di pagamento, anche per la trasparenza sui modelli commerciali e le strategie d'investimento e di responsabilità sociale delle imprese;*
- d) *una valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione della portabilità piena a livello di Unione dei numeri dei conti di pagamento, compresa una tabella di marcia in cui siano indicati i provvedimenti concreti per tale attuazione;*
- e) *una valutazione delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base dal recepimento della direttiva;*
- f) *esempi di prassi eccellenti tra Stati membri per ridurre l'esclusione dei consumatori dall'accesso ai servizi di pagamento;*
- g) *una valutazione delle spese addebitate sui conti di pagamento di base, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3;*
- h) *una valutazione delle opzioni per l'istituzione di un limite massimo a livello di Unione per il totale complessivo di spese annue in relazione all'apertura e all'utilizzo di un conto di pagamento con caratteristiche di base e sulle modalità per adeguare tale limite alla situazione nazionale specifica;*
- i) *una valutazione dell'impatto della prestazione di conti di pagamento con caratteristiche di base sul mercato per altri conti di pagamento che prevedono servizi simili.*

2. La revisione valuta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 26, se modificare e aggiornare l'elenco dei servizi offerti con il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.

3. La revisione valuta anche se **■** siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti di confronto e alle offerte a pacchetto.

#### Articolo 28

##### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

**Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di attuazione forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di attuazione con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione delle misure corrispondenti.**

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

**In deroga al primo comma, gli Stati membri applicano il capo III a decorrere dal ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] per quanto riguarda i servizi di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati nello stesso Stato membro e, per i conti di pagamento denominati in euro, tra prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione.**

**In deroga al primo comma e a meno che la Commissione non decida altrimenti mediante un progetto di valutazione dell'impatto normativo, gli Stati membri applicano le disposizioni del capo III a decorrere dal... [48 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] per quanto riguarda i servizi di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione per i conti di pagamento denominati in una valuta diversa dall'euro.**

**In deroga al primo comma, gli Stati membri applicano l'articolo 4, paragrafi da 1 a 6, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5.**

Giovedì 12 dicembre 2013

***In deroga al primo comma, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2014, dispongono di un sistema legislativo nazionale che garantisce l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori che risiedono legalmente nel loro territorio, applicano le disposizioni del capo IV a decorrere dal ... [24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].***

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 29

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 30

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

---